

**DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI**  
*Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore*

**IL DIRIGENTE**

*Prot. n.24598*

Visto il D.P.R. del 08/04/1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

Visto il decreto n. 2009/289/STRATEGIE/UD del 6 febbraio 2009 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Vista la convenzione di concessione n. 4913 per raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 da parte della Società Planet Group s.r.l.;

Vista la nota di Planet Group s.r.l. del 30 giugno 2016 con la quale è stata manifestata la volontà di proseguire l'attività anche successivamente a tale data;

Considerato che l'Ufficio dei Monopoli per la Campania comunicato, con nota n. 87199 del 23 novembre 2016, l'escussione parziale - per l'importo di euro 65.009,13 - della polizza n. 4071398 del 12/06/2009 stipulata con Banca Cariparma S.p.A., prestata ai sensi dell'art. 13, comma 1, della convenzione;

Vista la nota prot. n. 116005 del 24 novembre 2016 con la quale il concessionario è stato invitato al reintegro della garanzia;

Vista la nota prot. n. 9772 del 31 gennaio 2017 con la quale è stato comunicato al concessionario l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione a causa della mancata reintegrazione della manleva;

Preso atto delle deduzioni pervenute in data 11 febbraio 2017 da parte di Planet Group s.r.l.;

Considerato che, con nota R. U. n. 2017/19807/Giochi/Sco del 17 febbraio 2017, tali controdeduzioni non sono state ritenute tali da comportare l'archiviazione del procedimento di decadenza;

Tenuto conto che, in data 3 febbraio 2017, l'Ufficio dei Monopoli per la Campania ha comunicato l'ulteriore escussione della citata polizza fideiussoria n. 4071398 del 12/06/2009 stipulata con Banca Cariparma S.p.A., per l'importo di euro 1.786,69;

Preso atto, altresì, che la citata articolazione territoriale dell'Agenzia ha avviato, con nota in data 8 febbraio 2017, un ulteriore procedimento di escussione per l'importo di euro 14.597,14, con il conseguente totale azzeramento della garanzia;

Considerato che, ai sensi dell'art.13, comma 5, della convenzione di concessione "in caso di parziale incameramento della garanzia di cui al comma 2, per effetto di quanto disposto dalla convenzione, il concessionario è tenuto a reintegrarla, entro il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui AAMS ne fa richiesta. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto la concessione è soggetta a provvedimento di decadenza da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine predetto";

Preso atto che, con lettera del 27 febbraio 2017, è pervenuta all'Agenzia copia di una polizza fideiussoria stipulata da Planet Group s.r.l. con una società assicurativa;

Atteso che, ai sensi dell'art.13, comma 1, della citata convenzione il concessionario è tenuto a prestare la garanzia per gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio in forma di cauzione, in numerario o in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche o istituti di credito;

Ritenuto, pertanto, che la reintegrazione della garanzia da parte di Planet Group s.r.l. non sia avvenuta secondo quanto prescritto dalla convenzione di concessione, non esistendo, peraltro, disposizioni normative o convenzionali, applicabili all'attività svolta dalla ricorrente, che obblighino l'Agenzia ad accettare una fideiussione assicurativa, in luogo di quella bancaria, come recentemente sancito, in analoga vicenda, dal Tar Lazio in sede cautelare;

Tenuto conto che la presentazione della garanzia da parte di Planet Group s.r.l. è oltremodo stringente in ragione del fatto che il concessionario risulta essere debitore nei confronti dell'Agenzia per un importo superiore ad euro 80.000,00;

Considerato, peraltro, che il comportamento del concessionario, ripetutamente inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti dell'Agenzia e dell'Erario, in modo tale da costringere gli uffici a continue procedure di recupero a mezzo escussione, nonché a causa della mancata reintegrazione della garanzia oggetto di escussione, abbia inficiato il rapporto fiduciario che è alla base dell'affidamento in concessione dei giochi pubblici e che deve persistere per tutta la durata del rapporto concessorio;

## D I S P O N E

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della convenzione di concessione n° 4913 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 stipulata con società Planet Group s.r.l., con sede legale in Via Giacomo Leopardi n.12 – Frattamaggiore (NA), con effetto dal 6 marzo 2017.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della



legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, li 2 marzo 2017

*Il Direttore dell'Ufficio*

Pietro FERRARA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs.39/1993